

## Decreto di costituzione della Parrocchia personale per i migranti S. Stefano Maggiore

Oggetto: Decreto modifica Parrocchia di S. Stefano Maggiore in Milano - Cappellania dei Migranti  
Prot. Gen n. 0230

Tra le chiese che sin dall'antichità onorano *Mediolanum*, la terra dell'incontro e della comunione tra i popoli, vi è quella oggi identificata con il titolo di *S. Stefano* che conserva anche, come stabilisce il Calendario ambrosiano proprio per l'Arcidiocesi di Milano, la memoria di alcuni santi Vescovi milanesi, a partire da *S. Martiniano*, che secondo alcune fonti ne sarebbe il fondatore.

Lungo il corso dei secoli il predetto luogo di culto ha assunto la qualifica di chiesa parrocchiale dell'omonima parrocchia che, a seguito dell'accordo di modifica (in data 18 febbraio 1984) del Concordato lateranense tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, essendo stata eretta con Decreto Arcivescovile del 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86) e riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986), ha assunto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

La Parrocchia di *S. Stefano Maggiore* ha assunto nel corso degli anni configurazioni molto diverse, che hanno condotto il soggetto canonico dall'abbracciare una vasta area del territorio milanese sino ad essere confinato in una porzione sempre più limitata del Centro Storico di Milano. Si è giunti infine, considerando la dimensione ormai modesta della Parrocchia e al contrario la grandiosità del luogo di culto a disposizione, alla scelta di dedicare il luogo sacro a attività che non prevedessero la celebrazione eucaristica (dapprima dedicato a sede di attività religioso-culturali, comprese esecuzioni concertistiche e poi a sede dell'Archivio storico diocesano) e a ridurre ulteriormente il territorio della Parrocchia a pochi edifici (come stabilito con Decreto Arcivescovile del 25 settembre 1984).

Il successivo trasferimento dell'Archivio storico diocesano alla moderna sede di Via S. Calimero, 13/15 in Milano ha tuttavia consentito successivamente il ripristino della destinazione al culto della chiesa di *S. Stefano*, al servizio però questa volta della **Cappellania dei Migranti**, istituita con Decreto Arcivescovile del 9 maggio 1994 per le numerose comunità etniche cattoliche presenti nell'Arcidiocesi di Milano e prive di proprie strutture canoniche.

Considerata l'opportunità di adeguare la vigente configurazione giuridica con la situazione di fatto che si è venuta a creare e desiderando consolidare ulteriormente, anche sotto il profilo dei soggetti giuridici, l'impegno pastorale dell'Arcidiocesi di Milano verso i fedeli cattolici migranti; avendo sentito il

parere del Collegio dei Consultori (delegato ad agire in vece del Consiglio presbiterale per il parere sulla modifica delle parrocchie di cui can. 515, § 2, C.I.C.) in data 15 gennaio 2015, con il presente atto,

### decretiamo

che la Parrocchia di **S. Stefano Maggiore**, con sede in **Milano, Via della Signora, 1**, iscritta al n. **1305** del R.P.G dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di **Milano**, ai sensi del can. 518 assuma la qualifica di **Parrocchia personale per i migranti**, con le seguenti caratteristiche:

- la Parrocchia estende la sua giurisdizione su tutti i fedeli cattolici di nazioni estere e delle lingue corrispondenti che abitano o dimorano (cann. 100 e 102) nel territorio dell'Arcidiocesi di Milano e che non dispongono di Parrocchie, Missioni con cura d'anime o Cappellanie per i fedeli di quella nazione o lingua, fatto sempre salvo il principio per cui «i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla Parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla Parrocchia personale» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes Caritas Christi*, 3 maggio 2004, art. 6, § 1);
- la chiesa parrocchiale è identificata con la Chiesa di *S. Stefano* in Milano, mentre l'individuazione di altri luoghi di culto al servizio della Parrocchia sull'intero territorio diocesano è promossa dall'Ufficio per la pastorale dei migranti dell'Arcidiocesi di Milano, in accordo con il parroco ed è stabilita dagli appositi provvedimenti assunti dall'Ordinario diocesano (che potranno essere accompagnati dalla stipula di accordi con i soggetti titolari dei diversi luoghi di culto coinvolti: Parrocchie; Istituti di vita consacrata; Rettorie,...);
- i fedeli appartenenti alla Parrocchia hanno il proprio riferimento in distinte Comunità o Gruppi di Celebrazione (le due tipologie si distinguono in ragione del carattere più o meno organizzato e autonomo delle singole aggregazioni), corrispondenti alle diverse comunità etniche (a partire dalle due comunità numericamente preponderanti: latinoamericana e filippina) e alle diverse aree territoriali, che trovano ordinariamente il proprio riferimento in distinti vicari parrocchiali, tutti facenti riferimento all'unico parroco (can. 545): l'articolazione della Parrocchia in Comunità o Gruppi è decisa dal parroco, con il consenso del Vicario episcopale competente per i migranti;
- il rito della parrocchia è il Rito Ambrosiano, con gli adattamenti che si renderanno necessari nello spirito di rispetto e accoglienza delle diverse identità culturali che caratterizza la pastorale dei migranti;
- il parroco e i vicari parrocchiali godono di tutte le facoltà previste dal diritto (cfr *Erga migrantes Caritas Christi*, artt. 4-6; cann. 519-552 e can. 566), compresa quella di assistere ai matrimoni in cui almeno uno dei due nubendi appartenga alla Parrocchia (per la trascrizione agli effetti civili si osserveranno le disposizioni vigenti in Italia, per le quali il parroco darà

- adeguate indicazioni); al solo parroco viene assegnata col presente atto la facoltà di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate o non riservate alla Sede Apostolica in cui fosse incorso qualsiasi fedele (la facoltà data a tutti i parroci in merito all'aborto dal Sinodo diocesano 47°, cost. 78, c viene pertanto estesa, così come già previsto per il cappellano dei migranti; i vicari parrocchiali potranno chiedere tale facoltà al Vicario episcopale per i migranti) e la facoltà di amministrare il sacramento della confermazione ai soli fedeli appartenenti alla Parrocchia;
- i registri parrocchiali sono affidati alla responsabilità del parroco (can. 535) e la loro custodia è stabilita presso la sede della Parrocchia (dove resteranno custoditi anche i registri relativi al periodo in cui la Parrocchia era territoriale e la cui responsabilità è affidata alla Parrocchia personale), con la facoltà da parte del parroco di disporre delle eccezioni, sempre tenendo presso la sede della Parrocchia accurata documentazione di eventuali disposizioni date in merito alla tenuta dei registri in altre sedi;
  - per la remunerazione dei sacerdoti (parroco e vicari parrocchiali) addetti alla cura pastorale della Parrocchia si applicano le disposizioni diocesane sulle Parrocchie personali (per l'abitazione dei sacerdoti in strutture non appartenenti alla Parrocchia verranno presi appositi accordi con i soggetti competenti, avendo cura di garantire la collaborazione di ogni sacerdote con la pastorale ordinaria del territorio in cui si trova a risiedere);
  - per quanto concerne il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici (e le problematiche attinenti il rendiconto economico e la richieste delle autorizzazioni previste per porre atti giuridici soggetti alla vigilanza del Vescovo) la Parrocchia avrà cura di assumere delle proprie scelte organizzative, che terranno conto dell'articolazione in Comunità e Gruppi di celebrazione e che dovranno essere approvate dal Vicario episcopale competente per i migranti e, per quanto di propria spettanza, dal Vicario episcopale per gli Affari generali;
  - la competenza canonica territoriale della *Parrocchia di S. Stefano Maggiore* (cfr piano planimetrico allegato) è integralmente trasferita alla *Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore* in Milano (facente parte della Comunità pastorale *Santi Apostoli*), con la sola eccezione delle chiese di *S. Stefano* e di *S. Bernardino alle Ossa* (che continua ad essere assegnata pastoralmente all'omonima Rettoria e ad essere a disposizione, per le celebrazioni festive, della pastorale dei migranti), che vengono incluse territorialmente nei confini della parrocchia di *S. Tecla nel Duomo di Milano*, a ribadire il tradizionale legame di *S. Stefano* con i Vescovi di Milano e a manifestare lo speciale legame della cura pastorale dei migranti con la responsabilità del Vescovo diocesano (can. 383, § 1: «nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione»);
  - la *Parrocchia di S. Stefano Maggiore*, sotto la vigilanza del Vicario episcopale competente per i migranti e riferendosi all'Ufficio per la pastorale

dei migranti, manterrà debite e cordiali relazioni con le altre strutture pastorali per i migranti presenti in Diocesi (cfr Sinodo diocesano 47°, costt. 263, 266, 267 e 268);

- con l'entrata in vigore del presente atto decade la Cappellania dei Migranti e i sacerdoti precedentemente nominati cappellani o cappellani vicari assumeranno, a seguito di espresso decreto di nomina e di eventuale presa di possesso, la qualifica di parroco o vicario parrocchiale (la cui remunerazione sarà garantita secondo quanto già stabilito in Diocesi per le Parrocchie personali); gli altri organismi e le altre realtà relative alla Cappellania andranno progressivamente riconfigurati in riferimento alla nuova realtà della Parrocchia personale.

L'assunzione da parte della Parrocchia di *S. Stefano Maggiore* della qualifica di Parrocchia personale non muta le relazioni giuridiche amministrative in essere da parte della persona giuridica, compresi i titoli di proprietà dei beni temporali.

Affidiamo ai competenti uffici di Curia il compito di portare a esecuzione il presente atto, la cui vigenza è qui stabilita al **2 febbraio 2015**, *Presentazione del Signore*.

Milano, 30 gennaio 2015

† *Angelo card. Scola*  
Cardinale Arcivescovo

*mons. Marino Mosconi*  
Cancelliere Arcivescovile

---

## **Decreto di modifica sede Parrocchia dei Santi Materno e Ambrogio in Civenna**

Oggetto: Decreto Modifica Sede Santi Materno e Ambrogio – Civenna (Co)  
Prot. Gen. n. 0347

Con legge regionale 30 gennaio 2014, n. 4, entrata in vigore il 4 febbraio 2014 a seguito di pubblicazione sul bollettino ufficiale (avvenuta in: BURL, Supplemento n. 6, lunedì 3 febbraio 2014) è stato istituito il Comune di Bellagio, mediante la fusione dei Comuni di Bellagio e Civenna; la nuova organizzazione amministrativa è peraltro occasione per una migliore definizione della sede della Parrocchia dei Santi Materno e Ambrogio, inizialmente indi-

cata senza numero civico; attesa l'istanza del parroco, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona, per adeguare la sede legale dell'Ente alla nuova situazione e ravvisata la non necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

### DECRETIAMO

che la **sede** della **Parrocchia dei Santi Materno e Ambrogio**, definita con Nostro Decreto 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 081), riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986), già iscritta al n. **273** del R.P.G del Tribunale di Como; ora presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di **Como**, viene **modificata** nei termini seguenti: da: **Via Provinciale in Civenna** a: **Via Provinciale**, n. **51** in **Bellagio**.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di provvedere agli adempimenti conseguenti l'avvenuto cambio di sede.

Milano, 12 febbraio 2015

† *Angelo card. Scola*  
Cardinale Arcivescovo

*mons. Marino Mosconi*  
Cancelliere Arcivescovile